

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3207/89 DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3034/80 che fissa i quantitativi di prodotti di base che si considerano entrati nella fabbricazione di merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3743/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'esperienza ha dimostrato che bisogna modificare, per le merci aventi tenore di materie grasse provenienti dal latte comprese fra il 3 e il 40 %, talune quantità di prodotti di base che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3034/80 del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4091/87<sup>(4)</sup>; che questa misura necessita una modifica della tabella dei codici complementari che figurano nell'allegato III di detto regolamento;

considerando che il parametro « proteine del latte » che serve al calcolo dell'elemento mobile da percepire all'importazione deve essere precisato,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 1989.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. NALLET

<sup>(1)</sup> GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 27.